



N° Registro Imprese -CF
P.IVA 02700100361 -PEC-
praxisambiente@legalmail.it

Via Canaletto Centro, 476/A - 41122 Modena - Tel
059/454000 - Fax 059/450207 – e-mail
info@praxisambiente.it

r_emiro.Giunta - Prot. 06/03/2024.0236620.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ODORICI CARLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL DPR 227/2011 E REDATTA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE IN SOSTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE QUADRO 447/95 RELATIVA ALL'ISTANZA DI MODIFICA DELL'AUA AZIENDALE FINALIZZATA ALLA MODIFICA CON AUMENTO DI PORTATA DELLA EMISSIONE IN ATMOSFERA E14 DELLO STABILIMENTO KERAKOLL DI RUBIERA SITO IN VIA CORRADINI N°6.

Il sottoscritto dott. [REDACTED]

[REDACTED] Tecnico competente in acustica riconosciuto con Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n°11.394 del 9/11/1998 pubblicata sul BUR E.R.n°148 del 2/12/1998; iscritto all'elenco nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica, con il numero di registro 5.126.

PREMESSO CHE

Kerakoll Spa con sede a Sassuolo (MO) via dell'Artigianato n°9 ha uno degli stabilimenti produttivi in comune di Rubiera in via Corradini n°6; lo stabilimento produce prodotti chimici per l'edilizia in polvere; il sito è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2022-6641 del 27/12/2022.

Il sottoscritto ha predisposto la valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata nel che ha portato al rilascio dell'AUA vigente nel dicembre 2022.

La presente asseverazione è finalizzata a valutare eventuali effetti sull'impatto acustico prodotto dallo stabilimento ai recettori esterni nel caso venisse autorizzata la modifica sostanziale AUA che Kerakoll SpA intende presentare.

Il sottoscritto ha eseguito nel marzo 2023 la misura dei livelli di rumore ai recettori e redatto il rapporto finale, come prescritto nell'AUA vigente; le misure hanno accertato: l'ampio rispetto del valore assoluto di immissione al confine aziendale, il rispetto del valore differenziale di immissione ai recettori più vicini, localizzati su base foto-aerea in figura 1 sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Il sottoscritto ha inoltre predisposto il capitolo riguardante l'impatto acustico indotto dallo stabilimento nel Rapporto Ambientale della VIA Postuma ai sensi dell'art.29 comma3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. punto A.2.15 della L.R 4/2018 che sarà presentata contestualmente alla istanza di modifica dell'AUA vigente.

Lo stabilimento Kerakoll Spa di Rubiera, via Corradini n°6, sorge in vicinanza al confine con il comune di Casalgrande; nella figura 1 in allegato viene riportato su base foto-aerea: il perimetro dello

stabilimento; localizzata l'emissione in atmosfera E14 per la quale si prevede l'aumento della portata delle aspirazioni emesse, i recettori più vicini: R1 in comune di Rubiera che dista 250m dalla sorgente E14; R14 e R15 in comune di Casalgrande che distano 500m dalla sorgente E14.

Nella figura 2 in allegato sono riportati in stralcio le tavole della zonizzazione acustica dei due comuni: il recettore R1, alloggio del custode di UDOR, è collocato in area assegnata alla quinta classe acustica; i recettori R14 e R15 sono collocati nella fascia stradale della SP51 in area assegnata alla quarta classe acustica.

ESPONE QUANTO SEGUE

Le modifiche previste dall'AUA in corso di presentazione riguardano la sostituzione, con aumento di diametro, dei collettori dei filtri passivi installati sui silos delle materie prime in modo da potenziare la capacità di espulsione; l'eliminazione della limitazione del numero massimo annuo delle giornate lavorative nelle quali è consentito di attivare il terzo turno, ora, sulla base della precisazione inviata dall'azienda che si impegnava ad un numero massimo di 1.000 ore anno per il turno notturno, il numero di giornate con il terzo turno attivato è limitato a 166 giorni ogni anno.

Il ventilatore è collocato in un'area centrale del magazzino, quindi contribuisce in modo trascurabile alla emissione sonora all'esterno dello stabilimento, solo attraverso le aperture delle pareti, in quanto il rumore prodotto è trascurabile rispetto quello degli impianti produttivi installati all'interno dello stabilimento. La sostituzione del ventilatore anche nel caso dovesse avere una potenza sonora maggiore non produrrebbe effetti e non sarebbe percepibile ai recettori più vicini.

Il camino di espulsione delle aspirazioni è posto sulla copertura alla quota di 33m dal suolo, la modifica comporterà l'aumento della portata della emissione E14 dagli attuali 5.000 Nmc/h a 12.000 Nmc/h. Tale modifica non determinerà alcun'effetto ai recettori presenti in prossimità del confine aziendale che distano 250 e/o 500m in quanto il progetto prevede che l'emissione sonora del camino e la direzione di espulsione dei fumi debbano essere identici rispetto la situazione esistente, anche installando eventualmente un silenziatore. Tale obiettivo sarà inserito nel contratto di appalto e verificato ripetendo la verifica al punto di emissione dopo la sostituzione. Non vi saranno effetti nel periodo notturno in quanto l'attività di scarico delle materie prime avviene solo in periodo diurno tra le 6 e le 20 di notte l'emissione non sarà quindi mai in funzione..

L'aumento del numero di giorni/anno in cui potrà essere attivato il terzo turno non produrrà effetti perché sia la valutazione previsionale che il monitoraggio di collaudo sono state eseguite in una giornata in cui il terzo turno era attivo.

VISTI:

- Legge 26 ottobre 1995 n° 447 come modificata D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017;
- l'art.10, comma 4 della Legge della Regione Emilia Romagna n°15/2001;
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 673/2004, ed in particolare il comma 7 dell'art.1.
- L'art. 4 comma 2 del DPR 19 Ottobre 2011 n.227.
- La vigente zonizzazione acustica dei comuni di Rubiera e Casalgrande.

DICHIARO

Consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi della L. 447/95, degli art. 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pur trattandosi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 perché sulla base di quanto in precedenza esposto, le trasformazioni in progetto presso lo stabilimento Kerakoll di Rubiera sito in via Corradini n°6 in precedenza descritte, non modificheranno l'emissione sonora prodotta dall'insediamento rispetto la situazione esistente prima delle modifiche; per le quali si è accertato, mediante misure di rumore come presso i recettori più vicini risultino rispettati sia il valore assoluto di immissione che il valore differenziale di immissione.

SI RIPORTANO IN CALCE

1. Perimetro aerea dell'insediamento su base foto-aerea, localizzazione dei recettori vicini e della emissione in atmosfera E14.
2. Stralcio Zonizzazione Acustica dell'area dello stabilimento e della parte esterna dei due comuni dove sono presenti i recettori più vicini.
3. Link per la verifica della qualifica dello scrivente tecnico competente in acustica.
4. Fotocopia della carta di identità n°AV4910229 rilasciata dal Comune di Modena in data 8/4/2015, valida fino al 25/09/2025.

Modena, gennaio 2024

Dott. Carlo Odorici


Elenco nominativo nazionale dei tecnici
Competenti in acustica, n° registro 5.126



FIGURA 1: LOCALIZZAZIONE INSEDIAMENTO, RECETTORI E D EMISSIONE E14



FIGURA 2: STRALCIO ZONIZZAZIONE ACUSTICA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STABILIMENTO



3-LINK PER LA VERIFICA DELLA QUALIFICA DEL TECNICO INCARICATO

Iscrizione dott. Carlo Odorici all'elenco nominativo nazionale dei tecnici Competenti in acustica, n° registro 5.126
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewview.php?showdetail=&numero_iscrizione=5126